

DELIBERA N. 478/19/CONS

**ESPOSTO PRESENTATO DAGLI ON.LI GIORGIO MULE', MASSIMILIANO
CAPITANIO E FEDERICO MOLLICONE PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PLURALISMO
INFORMATIVO DA PARTE DELLA RAI
(ELEZIONI REGIONALI DELL'UMBRIA DEL 27 OTTOBRE 2019)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 27 novembre 2019;

VISTO l'articolo 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *"Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"*, di seguito *Testo unico*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"*;

VISTA la deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante *"Comunicazione politica e messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie"*, approvata nella seduta del 18 dicembre 2002 ed integrata nella seduta del 29 ottobre 2003;

VISTO l'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell'11 marzo 2003;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *"Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, recante *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali"*;

VISTA la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante *"Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali"*;

VISTA la delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante *“Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali”*;

VISTO il Contratto Nazionale di Servizio stipulato tra il Ministero dello Sviluppo economico e la Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A. - 2018-2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie Generale n. 55 del 7 marzo 2018; VISTE le sentenze del Consiglio di Stato nn. 6066 e 6067 del 9 ottobre 2014 depositate in data 10 dicembre 2014;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010, recante *“Disciplina dei tempi dei procedimenti”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il provvedimento adottato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in data 17 settembre 2019 recante le *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Umbria indette per il giorno 27 ottobre 2019”*;

VISTA la delibera n. 43/19/CONS recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della regione Basilicata indette per il giorno 24 marzo 2019”*, che trova applicazione anche per le elezioni regionali che si svolgono nel corso dell’anno 2019;

VISTO l’esposto presentato in data 24 ottobre 2019 (prot. n. 0481275 del 30 ottobre 2019) dagli On.li Giorgio Mulè, Massimiliano Capitanio e Federico Mollicone con il quale è stata segnalata la presunta violazione da parte della Rai delle norme in materia di pluralismo informativo e *“dei principi in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione”* con riferimento alle elezioni regionali che si sono svolte in Umbria il 27 ottobre 2019. In particolare i segnalanti, hanno rilevato che *«il 16 ottobre, alle ore 21,25, su Rai1 è andato in onda uno “Speciale Tg1” dal titolo “La Guerra di Erdogan” con la presenza in studio del Presidente del Consiglio dei Ministri [...]; lo speciale [...] che avrebbe dovuto affrontare la Guerra della Turchia ai Curdi, si è aperto con un’intervista di 35 minuti al premier, 31 dei quali dedicati ad argomenti diversi da quelli oggetto dello Speciale»*. Ad avviso dei segnalanti *“il Presidente Conte è stato intervistato senza alcun tipo di contraddittorio contravvenendo ai principi basilari del pluralismo”* e *“lo Speciale del Tg1 è stato esplicitamente utilizzato in modo strumentale considerato che i temi affrontati dal Premier Conte, durante i 31 minuti, hanno prevalso sullo scopo del servizio, ovvero la guerra in Siria [...] è del tutto evidente che l’intervista [...] abbia inevitabilmente inciso sul libero e corretto svolgimento della campagna elettorale per le consultazioni nella Regione Umbria condizionando le scelte degli elettori”*. Inoltre, i segnalanti hanno evidenziato che *«domenica 20 ottobre,*

Francesca Fialdini [...] nel programma “Da noi ... a ruota libera”, in onda su Rai1, ha intervistato la Sindaca di Roma, Virginia Raggi, anche in questo caso senza contraddittorio»;

VISTA la nota dell'11 novembre 2019 (prot. n. 0484002) con la quale l'Autorità ha richiesto alla Rai di trasmettere eventuali osservazioni e controdeduzioni in merito ai fatti oggetto di segnalazione;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla RAI Radiotelevisione italiana, con nota pervenuta il 25 novembre 2019 (prot. n. 0506375), in riscontro alla richiesta di informazioni dell'Autorità dell'11 novembre 2019 (prot. n. 0484002), nelle quali si osserva, in sintesi, quanto segue:

1. Sul pluralismo informativo.

- Si ribadisce che la Rai *“si conforma sempre ai principi del pluralismo informativo”* e si rileva che l'esposto in questione *“risulta totalmente destituito di fondamento”*;
- La campagna elettorale in Umbria, non coinvolgendo più del 25% dell'elettorato nazionale, non può evidentemente determinare alcun riflesso sui palinsesti e sulle trasmissioni di informazione e approfondimento nazionali;
- In tale contesto extra elettorale, *“il richiamo a singoli episodi informativi dedicati a specifici soggetti politici non assume alcun valore indicativo ai fini della valutazione del rispetto della lealtà, della completezza e della correttezza dell'informazione. Ciò evidentemente che rileva a tal fine è esclusivamente il monitoraggio trimestrale svolto dall'Autorità o [...] l'esame di un intero ciclo di trasmissioni”*;
- Ciò posto, per la valutazione della presenza dei singoli soggetti politici nelle trasmissioni di informazione e approfondimento della scrivente Concessionaria, si rileva che le contestazioni risultano *“quantomeno ingenerose”* considerato che gli esponenti dell'area politica “Centro Destra” sono presenti nei programmi a contenuto politico, con tempi di parola rilevanti, garantendo il rispetto di quei principi di pluralismo e completezza informativa cui la Concessionaria è tenuta.

2. Sull'intervista di Speciale Tg1 al Presidente del Consiglio.

- Lo Staff del Presidente del Consiglio è stato contattato al fine di avere la disponibilità per un intervento sulla questione della Siria. In occasione *“della non prevista approvazione della legge di bilancio, nella notte tra il 15 e il 16 ottobre, avuta conferma della disponibilità del Presidente, considerata l'attualità della notizia e l'indubbio interesse sociale, la Testata ha correttamente valutato di ritagliare uno spazio sull'argomento. [...] La discussione sulla manovra era infatti il tema di apertura delle maggiori testate informative”*;

- L'osservazione in merito alla mancanza di contraddittorio avanzata dagli esponenti, *“è da considerarsi infondata, tenuto conto del ruolo svolto dal giornalista che ha posto domande e formulato riflessioni. L'intervista ha rispettato le regole di correttezza, equilibrio, indipendenza e imparzialità e ha fornito all'opinione pubblica un'informazione il più completa possibile sul testo della manovra economica”*;
- Nessun accenno è stato fatto alle elezioni in Umbria e non era quello il tema dell'intervista;
- Analoghe argomentazioni valgono per la presenza della Sindaca di Roma alla trasmissione del 20 ottobre. La scelta dell'intervista diretta al personaggio politico *“rimane una libera valutazione editoriale”* e *“la qualità dell'informazione offerta al pubblico va valutata in relazione al merito e ai contenuti delle trasmissioni informative o di approfondimento. Nessun rilievo, infatti, viene avanzato al riguardo”*;

VISTI gli esiti del monitoraggio d'ufficio svolto nel periodo immediatamente precedente la data delle consultazioni elettorali in Umbria da cui è emerso che le interviste al Presidente del Consiglio e alla Sindaca di Roma Virginia Raggi sono state trasmesse, rispettivamente, nel corso della puntata dello *“Speciale Tg1”* del 16 ottobre 2019, alle ore 21.36 con la durata di 34.25 minuti, e del programma di Rai1 *“Da noi ... a ruota libera”* del 20 ottobre 2019: in entrambi i casi si è trattato di interviste senza contraddittorio che hanno investito la trattazione di fatti di rilievo politico-istituzionale di attualità. Inoltre, lo *“Speciale Tg1”* del 16 novembre 2019, presentato nei comunicati stampa dalla Rai con il titolo *“La guerra di Erdogan”*, è poi andato in onda con il titolo *“Parla Conte”*;

CONSIDERATO che i programmi oggetto di contestazione sono andati in onda nella settimana che ha preceduto il voto in Umbria per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale (27 ottobre 2019);

CONSIDERATO che le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla consultazione per le elezioni del Presidente e del Consiglio regionale della Regione Umbria, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli artt. 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si applicano solo nell'ambito territoriale interessato dalla consultazione;

RILEVATO pertanto l'ambito meramente locale della competizione elettorale umbra in quanto investiva meno del 25% dell'elettorato nazionale: ne deriva che nel periodo considerato non trova applicazione per l'emittenza televisiva nazionale il regime della par condicio elettorale;

RILEVATA, per l'effetto, l'insussistenza nei fatti oggetto di segnalazione di violazioni alle norme recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

CONSIDERATO tuttavia che nel periodo di svolgimento della campagna elettorale in Umbria, resta fermo per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale l'obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli artt. 3 e 7 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, nella legge 22 febbraio 2000, n. 28 come integrati dalle previsioni recate nell'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell'11 marzo 2003 e dal vigente contratto di servizio;

CONSIDERATO, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del *Testo unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che ai sensi della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 18 dicembre 2002, i programmi di informazione della concessionaria pubblica *“sono caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca”* e *“nel rispetto della libertà di informazione, ogni direttore responsabile è tenuto ad assicurare che i programmi di informazione [...] attuino un'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche assicurando parità di condizioni nell'esposizione di opinioni politiche presenti nel Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo”* e che nell'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo dell'11 marzo 2003 è previsto che *“tutte le trasmissioni di informazione - dai telegiornali ai programmi di approfondimento della concessionaria pubblica - devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio [...]”*;

CONSIDERATO che l'art. 6 del vigente Contratto di servizio Stato – Rai prevede che la Rai deve improntare la propria offerta informativa ai canoni di equilibrio, pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità e indipendenza assicurando nella programmazione *“il pluralismo al fine di soddisfare il diritto del cittadino ad una corretta informazione e alla formazione di una propria opinione”* e *“un contraddittorio adeguato, effettivo e leale”* e garantendo altresì *“l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni*

di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento”;

CONSIDERATO dunque che la conseguente attività di verifica sul rispetto del pluralismo nei programmi di informazione, finalizzata ad accertare l’equilibrio delle presenze, deve essere svolta anche tenendo conto di criteri qualitativi quali le modalità di conduzione della trasmissione, il format e l’agenda politica;

CONSIDERATA l’esigenza, in particolare per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di garantire una informazione corretta ed imparziale sulle tematiche di rilievo politico-istituzionale per concorrere alla formazione di una opinione pubblica consapevole e adeguatamente informata, ponendo dunque particolare attenzione all’inderogabile necessità di soddisfare, anche nel corso di competizioni elettorali non aventi estensione nazionale, il più ampio contraddittorio su tematiche di rilievo;

CONSIDERATO, secondo quanto previsto nell’atto di indirizzo sul pluralismo dell’11 marzo 2003, che “[...] *per il servizio pubblico radiotelevisivo, il pluralismo, nella sua accezione più ampia, costituisce un obbligo che deve essere rispettato dalla azienda concessionaria nel suo insieme e in ogni suo atto, nonché dalle sue articolazioni interne (divisioni, reti e testate), e deve avere evidente riscontro nei singoli programmi [...]*”;

CONSIDERATO in particolare che sulla Rai, in quanto concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, grava una specifica responsabilità in ragione della sua missione di servizio pubblico il cui assolvimento postula un rigoroso rispetto dei principi sanciti a tutela del pluralismo informativo, declinandosi nella prioritaria esigenza di dare voce a tutte le principali istanze della società civile e a tutte le componenti, politiche e istituzionali, che concorrono democraticamente al funzionamento del Paese;

RITENUTO pertanto di dover rivolgere un richiamo alla concessionaria del servizio pubblico affinché la stessa, proprio in ossequio alla missione di cui è portatrice, assicuri con particolare rigore che la propria offerta informativa sia improntata ai canoni di equilibrio, pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse formazioni politiche e sociali campagne;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” ai sensi del quale “*Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019*”;

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

- l'archiviazione dell'esposto presentato dagli On.li Giorgio Mulè, Massimiliano Capitanio e Federico Mollicone per le motivazioni di cui in premessa per quel che concerne il rispetto della c.d. *par condicio* elettorale;
- di rivolgere un richiamo alla società Rai – Radiotelevisione Italiana affinché la stessa, in ossequio alla missione di cui è portatrice, assicuri con particolare rigore che la propria offerta informativa sia improntata ai canoni di equilibrio, completezza, obiettività e imparzialità, nonché apertura alle diverse formazioni politiche e sociali anche in presenza di campagne elettorali che non abbiano una estensione nazionale.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. e agli esponenti, ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

La presente delibera è altresì pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 novembre 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi